



**COMUNE DI
BARBERINO DI MUGELLO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
INERENTE LA CONCESSIONE DI AREE PER ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE, PARCHI DIVERTIMENTO, CIRCHI EQUESTRI**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 12.10.2012 e modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14.06.2018.**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Destinazione delle aree
- Art. 4 - Concessione delle aree ed autorizzazione all'esercizio dell'attività
- Art. 5 - Domanda
- Art. 6 - Documenti
- Art. 7 - Presentazione della domanda e dei documenti
- Art. 8 - Obblighi del concessionario dell'area
- Art. 9 - Vigilanza e sanzioni

TITOLO II PARCO DIVERTIMENTI DELLA FIERA DI SETTEMBRE

- Art. 10 - Parco divertimenti della Fiera di Settembre
- Art. 11 - Domande
- Art. 12 - Anzianità di presenza nel Parco divertimenti
- Art. 13 - Operatori storici
- Art. 14 - Composizione del Parco divertimenti
- Art. 15 - Attività commerciali
- Art. 16 - Formazione della pianta del plateatico
- Art. 17 - Deposito cauzionale
- Art. 18 - Canone
- Art. 19 - Mancata partecipazione
- Art. 20 - Sostituzione dell'attrazione
- Art. 21 - Trasferimento di proprietà dell'attrazione
- Art. 22 - Allestimento e funzionamento del Parco
- Art. 23 - Gestione delle attrazioni e divieto di subconcessione
- Art. 24 - Smontaggio delle attrazioni
- Art. 25 - Sanzioni inerenti il Parco divertimenti

TITOLO III CIRCHI EQUESTRI

- Art. 26 - Circhi equestri
- Art. 27 - Domanda
- Art. 28 - Concessione e autorizzazione
- Art. 29 - Canone e cauzione
- Art. 30 - Sanzioni inerenti i circhi equestri

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 - Norma di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in applicazione della legge n. 337 del 18 marzo 1968 e ss.mm.ii., le modalità di concessione di aree comunali per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, oltre che le procedure per l'autorizzazione e l'esercizio delle medesime attività.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento:

- sono considerate *attrazioni* quelle ricomprese nell'elenco ministeriale delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge n. 337 del 18 marzo 1968 e ss.mm.ii. e rispondenti a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 18 maggio 2007 e ss.mm.ii. in ordine alla registrazione ed al codice identificativo delle attività. Le particolarità tecnico-costruttive, le caratteristiche funzionali e la denominazione delle attrazioni sono previste dall'elenco sopracitato, aggiornato periodicamente con decreto ministeriale;
- vengono definiti *giochi* le "Piccole attrazioni a funzionamento semplice" di cui al predetto Decreto Ministeriale;
- viene considerato *parco divertimenti* il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
- viene considerato *circo equestre* l'insieme di attrezzature mobili costituito principalmente da un tendone sotto il quale sono collocate una pista per l'esibizione di artisti e/o animali, oltre che delle strutture per lo stazionamento del pubblico, così come previsto nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e ss.mm.ii.

Art. 3 - Destinazione delle aree

1. Le attività dello spettacolo viaggiante devono svolgersi nelle aree destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della legge n. 337 del 18 marzo 1968 e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione.

2. Tali aree sono individuate in un apposito elenco che l'Amministrazione Comunale provvede ad aggiornare periodicamente e, comunque, almeno una volta all'anno. Tale elenco individua anche eventuali prescrizioni inerenti il periodo e le modalità di utilizzo delle aree.

3. Le aree incluse nel predetto elenco devono essere caratterizzate dalla disponibilità di un'adeguata zona di parcheggio per i visitatori.

4. Le aree eventualmente individuate all'interno del centro storico possono ospitare soltanto attrazioni di particolare pregio artistico od estetico che non compromettano la viabilità e la sicurezza di mezzi e persone.

Art. 4 - Concessione delle aree ed autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. La concessione delle aree per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata dal Responsabile del Settore competente al richiedente titolare di licenza di esercizio ed è subordinata al pagamento dei canoni, oneri e tributi previsti da leggi, regolamenti o altre fonti normative vigenti.

2. La concessione delle aree non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività, che viene rilasciata dal Responsabile del Settore competente in base a quanto previsto dagli artt. 68, 69 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773/1931, oltre che dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 635/1940, e ss.mm.ii.

3. La concessione e l'autorizzazione di cui ai commi precedenti possono eventualmente essere rilasciate nella forma di un atto unico di concessione/autorizzazione.

4. La concessione e l'autorizzazione possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dal Responsabile del Settore competente per inosservanza della normativa vigente, del presente regolamento o delle prescrizioni contenute nel medesimo atto di concessione/autorizzazione. Possono essere altresì revocate dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

Art. 5 - Domanda

1. Il Comune rilascia i titoli abilitanti l'esercizio dell'attività spettacolare (concessione dell'area e licenza temporanea di esercizio ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS) previa presentazione di apposita domanda redatta in bollo, presentata al SUAP del Comune, e contenente:

- generalità del soggetto interessato a porre in essere l'attività spettacolare, codice fiscale o partita iva, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numero di telefono presso il quale può essere reperito;
- descrizione dell'attività che si intende svolgere, specificando tipologia, caratteristiche e dimensioni delle strutture, degli impianti e/o delle attrazioni che verranno installate;
- indicazione del numero massimo di spettatori attesi e della capienza delle eventuali strutture predisposte per il loro stazionamento;
- indicazione dell'ingombro globale previsto (lunghezza, larghezza ed altezza massima), calcolato tenendo conto dell'ingombro di tutte le strutture, impianti e/o attrazioni, oltre che di eventuali ulteriori spazi necessari per garantire il corretto e sicuro esercizio dell'attività;
- numero e dimensione di eventuali roulotte, caravans, case mobili e/o carriaggi che stazioneranno nel territorio comunale nel periodo di esercizio dell'attività spettacolare;
- nominativo e generalità delle persone al seguito del richiedente, dei suoi collaboratori, oltre che del/i soggetto/i eventualmente delegato/i alla conduzione dell'attività spettacolare;
- numero e tipologia degli eventuali animali impiegati nell'esercizio dell'attività spettacolare.

Art. 6 - Documenti

1. Il rilascio dei titoli abilitanti l'esercizio dell'attività spettacolare è inoltre subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- Copia della licenza che abilita all'esercizio dell'attività spettacolare in maniera permanente;
- Copia delle certificazioni annuali di idoneità tecnica, statica ed antincendio, redatte e sottoscritte da tecnico abilitato, inerenti le attrazioni e/o le strutture e/o gli impianti. Dette certificazioni devono essere valide sino al termine del periodo per il quale si richiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività spettacolare;
- Copia dell'atto con cui il Comune competente ha assegnato ad ogni singola attrazione il relativo codice identificativo;
- Copia della polizza assicurativa inerente la Responsabilità Civile per danni a terzi, con relativa quietanza che ne attesta la validità. Detta polizza deve essere valida sino al termine del periodo per il quale si richiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività spettacolare;
- Dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle attrazioni e/o delle strutture e/o degli impianti, redatta dall'esercente dell'attrazione se abilitato o da altro tecnico abilitato;
- Estremi identificativi degli animali eventualmente impiegati nell'esercizio dell'attività spettacolare ed attestazioni inerenti il trasporto, l'alloggio, il mantenimento e l'utilizzo dei medesimi animali in condizioni di piena sicurezza e rispetto delle loro condizioni di vita;
- Eventuale domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea;
- Eventuale atto di nomina di rappresentante delegato alla conduzione dell'attività spettacolare in possesso dei requisiti di legge;
- Attestazione dell'avvenuto pagamento dei canoni, oneri e tributi dovuti per l'uso e l'occupazione delle aree, delle attrezzature e dei servizi funzionali all'esercizio dello spettacolo viaggiante;
- Attestazione dell'avvenuto versamento della cauzione qualora prevista;
- Numero una marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente che verrà applicata sull'atto autorizzatorio al momento del rilascio.

Art. 7 - Presentazione della domanda e dei documenti

1. La domanda ed i documenti necessari all'avvio dell'istruttoria devono essere presentati al SUAP del Comune almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività.

2. Nel caso di parchi divertimenti e circhi equestri, e comunque ogni qual volta il rilascio dei titoli abilitanti l'attività spettacolare è subordinato al parere della Commissione Provinciale di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo, la domanda e i documenti devono essere presentati almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività.
3. L'incompletezza della domanda o dei documenti comporta l'inammissibilità della domanda stessa.
4. Non verranno ammesse le domande presentate dagli operatori che, con riferimento alla disciplina delle attività spettacolari di cui al presente regolamento, risultino morosi e/o inadempienti nei confronti dell'Ente.
5. La falsità di quanto dichiarato nella domanda o dei documenti prodotti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 8 - Obblighi del concessionario dell'area

1. Il concessionario autorizzato all'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante può avvalersi della collaborazione di familiari o parenti fino al terzo grado, purché maggiorenni. Mediante apposito atto di delega, da produrre all'Amministrazione al momento della presentazione della domanda, può inoltre nominare un rappresentante delegato alla conduzione dell'attività spettacolare in possesso dei requisiti di legge.
2. Il concessionario è tenuto a:
 - installare esclusivamente le attrazioni e/o strutture e/o impianti, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto autorizzati, soltanto nei luoghi e nel periodo di esercizio dell'attività spettacolare indicati dall'amministrazione;
 - osservare i termini, gli orari e le prescrizioni indicati nell'autorizzazione;
 - rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - rispettare le norme igienico sanitarie;
 - tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la autorizzazione/concessione rilasciata;
 - tenere costantemente aperte ed illuminate le attrazioni negli orari di svolgimento dell'attività di spettacolo;
 - utilizzare gli strumenti sonori e d'amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico;
 - non subconcedere l'area assegnata;
 - astenersi dal produrre rumori e schiamazzi dopo l'orario di chiusura dell'attrazione in tutti gli spazi pubblici, ad uso pubblico e privati;
 - rimuovere gli eventuali cartelli pubblicitari una volta terminata l'attività spettacolare.
3. Il concessionario deve inoltre provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area oggetto di concessione, delle zone prospicienti le strutture utilizzate per l'attività spettacolare, oltre che delle aree eventualmente occupate da carriaggi e abitazioni mobili. Giornalmente deve garantire lo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi che solidi, o mediante conferimento al Servizio competente o provvedendo personalmente in osservanza delle prescrizioni impartite dal Servizio stesso. Le spese per detto smaltimento sono interamente a carico del concessionario.
4. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose provocati direttamente od indirettamente dal concessionario, da suoi collaboratori e delegati, nonché dalle attrazioni, strutture e/o mezzi di cui egli è gestore o proprietario.

Art. 9 - Vigilanza e sanzioni

1. Il concessionario autorizzato all'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante ed i suoi collaboratori o delegati sono soggetti al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 e alle altre norme di legge valesvoli in materia di pubblico spettacolo. Sono inoltre tenuti al rispetto del presente regolamento, dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico e di polizia urbana, nonché delle ulteriori prescrizioni, anche verbali, dettate dai rappresentanti dell'amministrazione.
2. L'accertamento delle violazioni del regolamento compete alla Polizia Municipale e ad ogni altro organo di polizia giudiziaria, così come individuato dall'art. 57 del Codice di Procedura Penale. Essi inoltrano rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/81 al Responsabile del Settore competente per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, ogni violazione del presente regolamento, ivi incluse quelle di cui agli articoli 25 e 30, è soggetta - oltre che all'applicazione delle norme in materia penale qualora il fatto costituisca reato - ad una sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e all'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. n. 689/81, tenuto conto della gravità delle singole violazioni, con riferimento alla predetta sanzione pecuniaria può prevedere un diverso e differenziato importo del pagamento in misura ridotta.

TITOLO II **PARCO DIVERTIMENTI DELLA FIERA DI SETTEMBRE**

Art. 10 - Parco divertimenti della Fiera di Settembre

1. Nel Comune di Barberino di Mugello, in occasione della c.d. "Fiera di Settembre", viene tradizionalmente allestito l'omonimo Parco divertimenti.
 2. La Fiera di Settembre si svolge, solitamente, il primo martedì successivo al 20 (venti) settembre di ciascun anno.
 3. Il Parco divertimenti della Fiera di Settembre si svolge dal venerdì precedente la data della fiera, alla prima domenica successiva alla fiera stessa. L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di variare la data di inizio e la durata del medesimo Parco.
 4. L'Amministrazione individua l'area per lo svolgimento del Parco divertimenti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 337/1968 e dell'art. 3 del presente regolamento. La medesima amministrazione individua, inoltre, gli spazi destinati alla sosta delle carovane di abitazione e dei carriaggi degli esercenti che partecipano al Parco divertimenti.
 5. In concomitanza con lo svolgimento del Parco divertimenti di cui al presente articolo, nonché nei 60 giorni precedenti, non può essere concessa l'autorizzazione ad installare sul territorio comunale altre attrazioni o parchi divertimenti.
 6. L'inizio dell'attività del Parco divertimenti è subordinata all'ottenimento della relativa autorizzazione comunale, rilasciata **in conformità al parere della Commissione di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo o all'asseverazione di tecnico abilitato laddove previsto dalla normativa..**
 7. Gli operatori facenti parte dell'organico del Parco divertimenti eleggono due rappresentanti, che restano in carica per due anni e comunque sino a nuova elezione. I nominativi dei rappresentanti devono essere comunicati per scritto all'amministrazione.
- In sede di prima applicazione del presente regolamento, i due rappresentanti devono essere eletti al momento della individuazione dell'organico del Parco divertimenti. In mancanza, verranno individuati dalle associazioni di categoria e/o sindacali maggiormente rappresentative.
- I rappresentanti intrattengono tutti i rapporti con l'amministrazione comunale in nome e per conto degli operatori del Parco divertimenti. Devono inoltre tenere adeguatamente e costantemente informati i medesimi operatori su quanto inerisce il Parco.

Art. 11 - Domande

1. Coloro i quali intendono ottenere autorizzazione/concessione ad installare attrazioni nel Parco divertimenti della Fiera di Settembre devono presentare la domanda, corredata dei documenti necessari per l'istruttoria, **entro e non oltre il 30 giugno.**
2. La domanda deve essere redatta in base alle prescrizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento.
3. **Entro il 28 luglio** l'istante deve depositare la cauzione disciplinata dall'art. 17.
4. Entro e non oltre il momento del rilascio della autorizzazione/concessione, deve inoltre versare il canone previsto dall'art. 18.

Art. 12 - Anzianità di presenza nel Parco divertimenti

1. L'anzianità di presenza nel Parco divertimenti si riferisce al numero di presenze maturate dal singolo operatore con l'attrazione di cui egli è proprietario.
2. Non perde l'anzianità di presenza maturata, l'operatore che sostituisce l'attrazione rispettando le condizioni di cui all'art. 20.

3. In caso di trasferimento di proprietà dell'attrazione, l'anzianità di presenza si trasferisce all'operatore che la ha acquistata in conformità a quanto previsto dall'art. 21.

Art. 13 - Operatori storici

1. Al momento della prima applicazione del presente regolamento, il Responsabile del Settore competente adotta apposito atto ricognitivo, mediante il quale individua sino ad un massimo di n. 8 operatori da qualificarsi come "operatori storici" in base ai seguenti criteri:

- partecipazione ad almeno 6 su 10 edizioni del Parco divertimenti nel decennio precedente l'adozione dell'atto ricognitivo;
- partecipazione ad almeno 1 su 3 edizioni del Parco divertimenti nel triennio precedente l'adozione dell'atto ricognitivo;
- in via residuale, qualora ad esito dell'applicazione dei due criteri precedenti risultassero più di n. 8 operatori in possesso dei requisiti: maggior numero di partecipazioni al Parco divertimenti nel decennio precedente l'adozione dell'atto ricognitivo.

2. La qualifica di "operatore storico" viene attribuita dall'atto ricognitivo con riferimento alle specifiche attrazioni con le quali è maturata l'anzianità di presenza. La qualifica può riguardare un massimo di n. 3 attrazioni per ogni operatore.

3. Gli "operatori storici", ai fini della redazione della graduatoria annuale dei partecipanti al Parco divertimenti, godono di un bonus forfettario di 20 punti da cumularsi agli ulteriori punti maturati in base ai criteri che si applicano a tutti gli operatori.

4. L'assenza dal Parco divertimenti per tre anni consecutivi comporta la perdita della qualifica di "operatore storico" e del relativo bonus.

5. **Ogni dieci anni l'Amministrazione comunale aggiorna l'atto ricognitivo di cui al comma 1 del presente articolo, utilizzando i medesimi criteri.**

Art. 14 - Composizione del Parco divertimenti

1. L'organico del Parco divertimenti è di norma costituito da n. 17 attrazioni. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire, per motivate esigenze, l'organico complessivo del Parco.

2. Le domande presentate dagli operatori che intendono partecipare al Parco divertimenti vengono esaminate da una apposita commissione ed ordinate in una graduatoria approvata dal Responsabile del Settore competente sulla base di un punteggio così calcolato:

- operatori storici: 20 punti;
- anzianità di presenza nel Parco: 2 punti per ogni anno di partecipazione a partire dall'anno 2000 incluso;
- attrazione grande: 8 punti; attrazione media: 4 punti; attrazione piccola: 2 punti.

A parità di punteggio, il posto in graduatoria viene assegnato in base alla maggiore anzianità complessivamente maturata nell'attività di spettacolo viaggiante.

3. Ciascun operatore potrà presentare domanda ed ottenere l'inserimento nell'organico del Parco divertimenti per un massimo di n. 3 attrazioni.

4. Al fine di garantire la varietà del parco divertimenti, non potranno essere inserite nell'organico del parco più attrazioni uguali. Verrà pertanto autorizzata solo la prima delle attrazioni uguali presenti in graduatoria.

5. Per ogni attrazione installata, gli operatori possono installare anche un gioco. L'Amministrazione si riserva la possibilità di limitare o escludere l'installazione dei giochi qualora nell'area destinata al parco manchi lo spazio necessario. Sui giochi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del concessionario che lo ha installato, oltre che il suo recapito.

6. Per incrementare l'interesse del pubblico, è prevista altresì l'installazione di n. 1 attrazione definita "attrazione novità". E' tale l'attrazione avente caratteristiche completamente diverse dalle attrazioni già presenti nel Parco divertimenti ed assente dal Parco da almeno tre edizioni. Nel caso in cui pervenissero più domande, sarà consentita l'installazione dell' "attrazione novità" che, sulla base della documentazione tecnica e fotografica presentata, verrà reputata da apposita commissione la più spettacolare per dimensioni, tipologia e caratteristiche innovative legate alla recente fabbricazione.

7. La partecipazione al Parco con l'"attrazione novità" non comporta l'acquisizione di anzianità di partecipazione.

8. Nel Parco divertimenti è previsto infine n. 1 posteggi per la commercializzazione di dolci, prodotti gastronomici e somministrazione di alimenti e bevande, per la cui assegnazione si applicano le disposizioni

di cui all'art. 15. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire, per motivate esigenze, il numero di tali posteggi.

Art. 15 - Attività commerciali

1. In occasione del Parco divertimenti della Fiera di Settembre, è prevista la concessione di n. 1 posteggi per esercenti la somministrazione o il commercio su aree pubbliche nel settore alimentare.
2. Gli operatori commerciali interessati, dovranno far prevenire al Comune la propria domanda, contenente i dati necessari per la redazione della graduatoria di cui al comma successivo, **almeno 30 giorni** prima della prevista data di apertura del Parco divertimenti.
3. La graduatoria degli operatori commerciali interessati a partecipare al Parco divertimenti, viene redatta in base ai seguenti criteri:
 - Numero delle presenze maturate nelle precedenti edizioni del Parco divertimenti;
 - Anzianità complessivamente maturata dal richiedente, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione al Registro delle Imprese - o alla data di inizio dell'attività comprovata in base alla normativa degli altri paesi della Comunità Europea - con riferimento all'attività di somministrazione e/o commercio su area pubblica;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, con riferimento alla data ed al numero di protocollo dell'Ente.
4. Gli operatori commerciali di cui ai commi precedenti sottostanno alle previsioni del presente regolamento, oltre che alla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 16 - Formazione della pianta del plateatico

1. Le graduatorie di cui ai precedenti articoli costituiscono il presupposto per l'individuazione dell'organico e la predisposizione della Pianta del plateatico inerenti l'allestimento del Parco divertimenti e la dislocazione delle singole attrazioni.
2. L'organico del Parco divertimenti viene reso noto ai partecipanti mediante pubblicazione nell'albo pretorio e sul sito dell'ente, ovvero - qualora le tempistiche del procedimento lo consentano - mediante comunicazione personale agli interessati.
3. La Pianta del plateatico e l'ulteriore documentazione necessaria per la verifica di agibilità viene predisposta - sentiti i rappresentanti di cui all'art. 10, comma 7 - in conformità alle prescrizioni dettate dall'amministrazione comunale e dalle autorità competenti in materia di sicurezza, a cura di un tecnico incaricato dagli operatori del Parco divertimenti ovvero, qualora ritenuto opportuno e/o necessario, di un tecnico individuato dal Comune. Le relative spese sono comunque sostenute dai singoli operatori del Parco divertimenti in proporzione alla metro quadratura da loro occupata per l'esercizio dell'attività.
4. Almeno 30 giorni prima della prevista data di apertura del Parco divertimenti, la Pianta del plateatico con l'allegata documentazione viene sottoposta per la verifica ed il controllo all'amministrazione comunale, che provvede alla sua approvazione **in conformità al parere della Commissione di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo o all'asseverazione di tecnico abilitato laddove previsto dalla normativa.**
5. Il Responsabile del Settore competente rilascia agli operatori che ne hanno diritto la concessione/autorizzazione ad esercitare l'attività nel Parco divertimenti.

Art. 17 - Deposito cauzionale

1. Almeno 30 giorni prima della prevista data di apertura del Parco divertimenti, ogni partecipante deve depositare cauzione con le modalità indicate dagli Uffici competenti.
Il valore della cauzione viene quantificato tenendo conto dell'attrazione più grande tra quelle con cui l'operatore partecipa al plateatico:

- piccola attrazione	€ 150
- media attrazione	€ 300
- grande attrazione	€ 500
- attrazione novità	€ 500

Non è dovuta cauzione per il banco di dolciumi, gastronomia e/o somministrazione.

2. Il mancato versamento della cauzione comporta l'esclusione dal Plateatico del parco divertimenti.

3. L'Amministrazione decurta e trattiene dal deposito cauzionale:

- le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni eventualmente cagionati dai partecipanti al Parco divertimenti. Qualora tali danni non siano riconducibili ad uno o più operatori specificamente individuati, la somma complessivamente dovuta viene ripartita e trattenuta dalle cauzioni di tutti i partecipanti in egual misura;
- le somme dovute e non corrisposte a titolo di canone inerente i consumi elettrici, idrici, l'uso delle strutture, la pulizia e la manutenzione dell'area;
- le somme dovute e non corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria di cui agli articoli 9 e 25.

4. La restituzione del deposito cauzionale, o del suo residuo, avviene entro e non oltre 90 giorni dalla fine del Parco divertimenti. In caso di mancata riscossione entro 6 mesi dal momento in cui l'importo è disponibile per il ritiro, il deposito viene definitivamente incamerato dal Comune.

5. L'intero importo della cauzione viene definitivamente ed interamente trattenuto nel caso in cui, in assenza di cause di forza maggiore adeguatamente documentate, l'operatore già inserito nella Pianta del plateatico rinunci o manchi di partecipare al Parco divertimenti con una o più delle attrazioni presenti in Pianta.

Art. 18 - Canone

1. Gli operatori cui verrà rilasciata la concessione/autorizzazione a partecipare al Parco divertimenti sono tenuti a corrispondere all'amministrazione un canone a titolo di rimborso spese per gli eventuali consumi elettrici, idrici, l'uso delle strutture, la pulizia e la manutenzione dell'area.

2. L'entità del canone ed i criteri di riparto del medesimo tra gli operatori, vengono determinati mediante delibera della Giunta Comunale.

3. Il rilascio della concessione/autorizzazione è subordinato alla produzione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento del predetto canone.

Art. 19 - Mancata partecipazione

1. L'operatore che, pur avendo presentato domanda, decide di non partecipare al Parco divertimenti, deve comunicarlo all'Amministrazione prima del suo eventuale inserimento nella Pianta del Plateatico.

2. Dopo l'inserimento dell'attrazione nella Pianta del plateatico la mancata partecipazione al Parco divertimenti, se non dovuta a cause di forza maggiore, comporta la perdita della cauzione e l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 9 e 25.

3. Costituiscono cause di forza maggiore:

- la malattia certificata del titolare dell'attrazione o del/i soggetto/i delegato/i alla conduzione dell'attività spettacolare;
- i guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato;
- le altre situazioni imprevedute ed imprevedibili che rendano impossibile la partecipazione, purché debitamente documentate.

Art. 20 - Sostituzione dell'attrazione

1. E' consentita la sostituzione dell'attrazione senza che ciò comporti la perdita dell'anzianità di presenza maturata con l'attrazione precedente, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- la nuova attrazione deve appartenere alla medesima tipologia dell'attrazione sostituita in base all'elenco ministeriale delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni (piccole - medie - grandi);
- oppure, se la nuova attrazione appartiene ad una diversa tipologia, deve occupare una superficie:
 1. non superiore al 30% della superficie occupata dall'attrazione sostituita se trattasi di piccola attrazione;
 2. non superiore al 20% della superficie occupata dall'attrazione sostituita se trattasi di media attrazione;
 3. non superiore al 10% della superficie occupata dall'attrazione sostituita se trattasi di grande attrazione;

2. La possibilità di effettuare la sostituzione di cui al comma precedente, se comporta una maggiore occupazione di superficie, deve comunque intendersi subordinata alla effettiva disponibilità di spazio utile sul Plateatico. La sostituzione dell'attrazione con altra attrazione di diversa tipologia che comporta una maggiore occupazione di superficie, può avvenire una sola volta ogni tre anni.

3. Non è ammessa la sostituzione di giochi con attrazioni.
4. La sostituzione dell'attrazione non determina la perdita del bonus riconosciuto in base all'art. 13 ai c.d. "operatori storici".

Art. 21 - Trasferimento di proprietà dell'attrazione

1. Il trasferimento di proprietà dell'attrazione comporta il trasferimento dell'anzianità di presenza maturata con la medesima attrazione in capo al nuovo proprietario, purché il trasferimento avvenga in uno dei seguenti casi:
 - successione *mortis causa*;
 - cessione definitiva dell'attrazione, a titolo gratuito od oneroso, con contestuale ed espressa rinuncia da parte del cedente, in favore del nuovo proprietario, all'anzianità di presenza maturata con l'attrazione.
2. Colui che è subentrato nella titolarità dell'attrazione deve presentare, insieme alla domanda di partecipazione al Parco divertimenti, adeguata documentazione attestante la sussistenza di uno dei casi indicati nel comma precedente.
3. A seguito dell'applicazione del primo comma, il medesimo operatore potrebbe risultare proprietario di più di tre attrazioni con anzianità di presenza nel Parco divertimenti. Poiché non è consentito partecipare al Parco con più di n. 3 attrazioni, l'operatore potrà trasferire la proprietà delle attrazioni in eccesso insieme alla relativa anzianità entro due anni. In mancanza, l'anzianità di presenza verrà conservata solo con riferimento a n. 3 attrazioni a scelta del titolare.
4. Il trasferimento di proprietà dell'attrazione non comporta il trasferimento del bonus riconosciuto in base all'art. 13 ai c.d. "operatori storici".

Art. 22 - Allestimento e funzionamento del Parco

1. Salva diversa indicazione dell'amministrazione, l'arrivo delle carovane e l'allestimento del Parco divertimenti deve avvenire nel corso dei **quattro giorni** antecedenti l'inizio delle attività spettacolari, garantendo il rispetto della normativa di sicurezza e di prevenzione incendi.
2. Ciascun operatore deve comunicare con congruo preavviso il giorno di arrivo presso l'area individuata per l'allestimento del parco divertimenti.
3. Al momento della consegna delle aree destinate allo stazionamento delle carovane ed all'allestimento del Parco divertimenti, l'amministrazione effettua un sopralluogo e redige un verbale che ne attesta le condizioni. Il verbale verrà sottoscritto a titolo di accettazione da almeno uno dei rappresentanti degli operatori facenti parte dell'organico del parco divertimenti.
4. Non è ammessa l'installazione di attrazioni successivamente alla data di apertura del Parco.
5. L'attività delle attrazioni inizia alle ore 12,00 e termina alle ore 24,00. Nel giorno della Fiera di Settembre e nei giorni festivi l'inizio delle attività può essere anticipato alle ore 10,00 e la cessazione delle attività può essere prorogata fino alle ore 1,00 del giorno successivo.
6. Durante l'orario di funzionamento, le attrazioni dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate e sempre pronte ad essere fruite dall'utenza. Nel medesimo orario, non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area riservata alle attrazioni ed ai giochi.

Art. 23 - Gestione delle attrazioni e divieto di subconcessione

1. Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione è tenuto a gestirla direttamente, eventualmente con la collaborazione di familiari o parenti fino al terzo grado purché maggiorenni.
2. Il titolare può nominare un rappresentante delegato alla conduzione dell'attrazione con atto scritto prodotto all'amministrazione prima dell'inizio dell'attività ed attestante il possesso dei requisiti di legge.
3. E' vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione del divieto, viene revocata la relativa concessione/autorizzazione e vengono applicate le sanzioni previste dagli articoli 9 e 25. La subconcessione comporta inoltre la perdita del bonus riconosciuto in base all'art. 13 ai c.d. "operatori storici" ed il divieto di partecipare al Parco divertimenti nei tre anni successivi.

Art. 24 - Smontaggio delle attrazioni

1. Salva diversa indicazione dell'amministrazione, l'area del Parco divertimenti e le aree destinate alla sosta delle carovane e dei carriaggi dovranno essere lasciate libere **entro e non oltre quattro giorni** dalla chiusura del Parco.
2. Non è consentito lo smontaggio di attrazioni nel periodo di svolgimento del Parco divertimenti, pena l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 9 e 25. Lo smontaggio e la rimozione delle attrazioni potrà pertanto iniziare soltanto il giorno successivo alla chiusura del Parco.
3. L'amministrazione può permettere lo smontaggio anticipato o posticipato di un'attrazione in base ad una motivata e documentata richiesta dell'esercente attestante la sussistenza di necessità eccezionali.
4. Al momento della riconsegna delle aree destinate allo stazionamento delle carovane ed all'allestimento del Parco divertimenti, l'amministrazione effettua un sopralluogo e redige un verbale che ne attesta le condizioni. Al sopralluogo potranno assistere i rappresentanti degli operatori facenti parte dell'organico del parco divertimenti, che sottoscriveranno il verbale apponendo - se necessario - eventuali annotazioni.

Art. 25 - Sanzioni inerenti il Parco divertimenti

1. Costituiscono specifiche violazioni del presente titolo, sanzionate ai sensi dell'art. 9, comma 3, le seguenti fattispecie:
 - a) Difformità fra misure dichiarate e misure effettive dell'attrazione ad installazione avvenuta, qualora detta difformità non pregiudichi il montaggio e la sicurezza delle attrazioni limitrofe. Si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9.
 - b) Difformità fra misure dichiarate e misure effettive dell'attrazione ad installazione avvenuta, qualora detta difformità pregiudichi il montaggio o la sicurezza del parco divertimenti. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività spettacolare fino al ripristino delle condizioni di esercizio dichiarate nella domanda ed autorizzate dall'amministrazione. Nel caso in cui risulti impossibile ripristinare le corrette condizioni di esercizio, si applica la sanzione accessoria della immediata revoca della autorizzazione.
 - c) Installazione, modifica e/o sostituzione non autorizzata dell'attrazione. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, si applica la sanzione accessoria della revoca della autorizzazione, previa chiusura immediata dell'attrazione.
 - d) Dichiarazioni non corrispondenti a verità e/o produzione di documenti falsi o difformi rispetto agli originali. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, si applica la sanzione accessoria della revoca della autorizzazione se già rilasciata e della chiusura immediata dell'attrazione qualora l'accertamento avvenga durante il periodo di funzionamento del parco divertimenti.
 - e) Mancata ottemperanza di disposizioni impartite dall'amministrazione entro il termine fissato. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività spettacolare fino all'avvenuta ottemperanza della disposizione. Nel caso in cui la violazione pregiudichi la sicurezza e/o il corretto svolgimento delle attività del Parco Divertimenti, si applica la sanzione accessoria della immediata revoca della autorizzazione.
 - f) Conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso rispetto a quello indicato al momento della richiesta di autorizzazione. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, si applica la sanzione accessoria della immediata cessazione della conduzione illegittima. In caso di recidiva, consegue la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione con conseguente chiusura dell'attrazione.
 - g) Subconcessione dell'area assegnata dall'amministrazione per l'esercizio dell'attività spettacolare. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'attrazione, oltre che della perdita del bonus riconosciuto in base all'art. 13 ai c.d "operatori storici" e del divieto di partecipare al Parco divertimenti nei tre anni successivi.
 - h) Inosservanza dell'orario di esercizio, dei limiti alle emissioni sonore, delle prescrizioni inerenti l'igiene e la sanità pubblica e/o delle prescrizioni inerenti l'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9 e le specifiche sanzioni in materia di inquinamento acustico, si applica la sanzione accessoria dell'immediato ripristino delle corrette condizioni di esercizio dell'attività. In caso di recidiva, consegue la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione con conseguente chiusura dell'attrazione.
 - i) Smontaggio totale o parziale dell'attrazione, ovvero cessazione dell'attività spettacolare, prima della fine del periodo di apertura del parco divertimenti, in assenza di una espressa autorizzazione

dell'amministrazione. Si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento, per ciascun giorno restante di apertura del parco divertimenti.

- j) Mancato smontaggio delle attrazioni e abbandono dell'area del parco divertimenti nei termini previsti. Si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento, per ciascun giorno per il quale si protrae l'inottemperanza. Alla violazione si applica inoltre la sanzione accessoria dell'immediato smontaggio dell'attrazione ed abbandono dell'area. Nel caso in cui l'inottemperanza si protragga oltre i quindici giorni, consegue la sanzione accessoria della rimozione coatta dell'attrazione con l'ausilio della forza pubblica ed addebito delle spese a carico dell'esercente.
- k) Mancato rispetto dei termini imposti per l'abbandono delle aree destinate alla sosta delle carovane e dei carriaggi. Si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento, per ciascun giorno per il quale si protrae l'inottemperanza.
- l) Mancata partecipazione al Parco divertimenti dopo l'inserimento dell'attrazione nella Pianta del plateatico se non dovuta a cause di forza maggiore. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, si applica la sanzione accessoria dell'esclusione dall'organico del parco divertimenti per i successivi due anni.
- m) Mancata ottemperanza del provvedimento di sospensione dell'attività spettacolare entro il termine indicato dall'amministrazione. Si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento, per ciascun giorno per il quale si protrae l'inottemperanza. Alla violazione si applica inoltre la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione e chiusura immediata dell'attrazione, oltre che l'esclusione dall'organico del parco divertimenti per i successivi due anni.
- n) Mancata ottemperanza del provvedimento di chiusura dell'attrazione entro il termine indicato dall'amministrazione. Si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento, per ciascun giorno per il quale si protrae l'inottemperanza. Alla violazione si applica inoltre la sanzione accessoria della chiusura coatta dell'attrazione con l'ausilio della forza pubblica, oltre che l'esclusione dall'organico del parco divertimenti per i successivi otto anni.

TITOLO III CIRCHI EQUESTRI

Art. 26 - Circhi equestri

1. I circhi equestri possono essere allestiti nelle aree destinate allo spettacolo viaggiante appositamente individuate dall'amministrazione comunale in base all'art. 3 del presente regolamento, all'art. 9 della legge n. 337 del 18 marzo 1968 ed alle relative norme di attuazione.
2. La medesima amministrazione individua gli spazi destinati alla sosta delle carovane di abitazione e dei carriaggi degli operatori del circo.
3. Al momento della consegna e della restituzione delle aree, l'amministrazione effettua un sopralluogo e redige un verbale che ne attesta le condizioni. I verbali verranno sottoscritti a titolo di accettazione dal titolare del circo o da un suo delegato, apponendo - se necessario - eventuali annotazioni.

Art. 27 - Domanda

1. L'operatore che intende ottenere concessione ed autorizzazione per l'allestimento e l'esercizio di un circo equestre deve presentare la domanda e la documentazione previste dagli artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento almeno 60 giorni prima del programmato inizio degli spettacoli al SUAP del Comune.

Art. 28 - Concessione e autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale esamina la domanda e decide sul rilascio della concessione. Il rigetto della domanda è reso noto all'interessato con comunicazione in cui sono indicati i motivi dai quali è dipeso.
2. In ogni caso non possono essere concesse aree per lo svolgimento di spettacoli di circhi equestri nel periodo in cui è allestito il Parco divertimenti della Fiera di Settembre e nei 60 giorni precedenti.
3. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività, che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773/1931, oltre che dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 635/1940 e successive

modifiche e integrazioni. L'inizio dell'attività è subordinata all'ottenimento della relativa autorizzazione comunale, rilasciata **in conformità al parere della Commissione di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo o all'asseverazione di tecnico abilitato laddove previsto dalla normativa.**

4. Entro e non oltre il momento del rilascio della concessione/autorizzazione da parte del competente Responsabile di Settore, l'istante deve produrre prova del versamento del canone di cui all'art. 29.

Art. 29 - Canone e cauzione

1. L'operatore che intende ottenere concessione ed autorizzazione per l'allestimento e l'esercizio di un circo equestre è tenuto a corrispondere all'amministrazione un canone a titolo di rimborso spese per gli eventuali consumi elettrici, idrici, l'uso delle strutture, la pulizia e la manutenzione dell'area. L'entità del canone viene determinata mediante delibera della Giunta Comunale.

2. Almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività, l'operatore deve inoltre depositare cauzione con le modalità indicate dagli Uffici competenti. Il valore della cauzione dovuta è pari a 1.000 euro.

3. L'Amministrazione decurta e trattiene dal deposito cauzionale:

- le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni eventualmente cagionati dal concessionario;
- le somme dovute e non corrisposte a titolo di canone inerente i consumi elettrici, idrici, l'uso delle strutture, la pulizia e la manutenzione dell'area;
- le somme dovute e non corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria di cui agli articoli 9 e 30.

4. La restituzione del deposito cauzionale, o del suo residuo, avviene entro e non oltre 90 giorni dalla fine degli spettacoli del circo equestre. In caso di mancata riscossione entro 6 mesi dal momento in cui l'importo è disponibile per il ritiro, il deposito viene definitivamente incamerato dal Comune.

5. L'intero importo della cauzione viene definitivamente ed interamente trattenuto nel caso in cui, a meno di due settimane dalla data prevista per l'inizio delle attività ed in assenza di cause di forza maggiore adeguatamente documentate, l'operatore rinunci o manchi di esercitare l'attività di circo equestre.

Art. 30 - Sanzioni inerenti i circhi equestri

1. Costituiscono specifiche violazioni del presente titolo, sanzionate ai sensi dell'art. 9, comma 3, le seguenti fattispecie:

- a) Difformità fra misure dichiarate e misure effettive delle strutture ad installazione avvenuta, qualora detta difformità pregiudichi la sicurezza del circo. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività spettacolare fino al ripristino delle condizioni di esercizio dichiarate nella domanda ed autorizzate dall'amministrazione. Nel caso in cui risulti impossibile ripristinare le corrette condizioni di esercizio, si applica la sanzione accessoria della immediata revoca della autorizzazione.
- b) Modifiche e/o trasformazioni delle strutture durante lo svolgimento della manifestazione. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività spettacolare fino al ripristino delle condizioni di esercizio dichiarate nella domanda ed autorizzate dall'amministrazione. Nel caso in cui risulti impossibile ripristinare le corrette condizioni di esercizio, si applica la sanzione accessoria della immediata revoca della autorizzazione.
- c) Dichiarazioni non corrispondenti a verità e/o produzione di documenti falsi o difformi rispetto agli originali. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, si applica la sanzione accessoria della revoca della autorizzazione se già rilasciata e della chiusura immediata qualora l'accertamento avvenga durante il periodo di svolgimento della manifestazione circense.
- d) Mancata ottemperanza di disposizioni impartite dall'amministrazione entro il termine fissato. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività spettacolare fino all'avvenuta ottemperanza della disposizione. Nel caso in cui la violazione pregiudichi la sicurezza e/o il corretto svolgimento delle attività, si applica la sanzione accessoria della immediata revoca della autorizzazione.
- e) Inosservanza dell'orario di esercizio, dei limiti alle emissioni sonore, delle prescrizioni inerenti l'igiene e la sanità pubblica e/o delle prescrizioni inerenti l'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9 e le specifiche sanzioni in materia di inquinamento acustico, si applica la sanzione accessoria dell'immediato ripristino delle corrette condizioni di esercizio dell'attività. In caso di recidiva, consegue la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione con conseguente chiusura dell'attività spettacolare.
- f) Mancato rispetto dei termini stabiliti dall'amministrazione per l'installazione, la permanenza e lo

- smontaggio del circo, delle strutture, delle carovane e dei carriaggi. Si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento, per ciascun giorno di inottemperanza.
- g) Mancato esercizio dell'attività spettacolare o rinuncia allo stesso a meno di due settimane dalla data prevista per l'inizio delle attività, qualora non dovute a comprovate cause di forza maggiore. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, si applica la sanzione accessoria dell'irricevibilità di analoghe ed ulteriori domande nei due anni successivi.
 - h) Mancata ottemperanza del provvedimento di sospensione dell'attività spettacolare entro il termine indicato dall'amministrazione. Si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento, per ciascun giorno per il quale si protrae l'inottemperanza. Alla violazione si applica inoltre la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione e della cessazione immediata dell'attività spettacolare.
 - i) Mancata ottemperanza del provvedimento di cessazione dell'attività spettacolare entro il termine indicato dall'amministrazione. Si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento, per ciascun giorno per il quale si protrae l'inottemperanza. Alla violazione si applica inoltre la sanzione accessoria della chiusura coatta dell'attività con l'ausilio della forza pubblica.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge n. 337 del 18 marzo 1968, al R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 635/1940, nonché ogni altra previsione di legge o di regolamento concernente attività dello spettacolo viaggiante, parchi divertimenti, circhi equestri.